

**Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Missione 2 Componente 1.1 Investimento 1.1
Linea d'intervento A, "Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani"**

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

SCRITTURA PRIVATA

Contratto di appalto avente ad oggetto la commessa: ID.2023_142 PNRR M2.C1.1.I1.1 Linea d'Intervento A, "Miglioramento e Meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani", finanziato dall'Unione Europea - NEXTGENERATIONEU. Fornitura di attrezzature per sistemi IOT, software, licenze d'uso web, applicazioni e servizi per il Comune di Lavagna. CUP I61E22000190001 - CIG A0357C7687;

TRA

La Città Metropolitana di Genova (C.F. 80007350103), di seguito denominata anche "Amministrazione", rappresentata dal Dott. Agostino Ramella, nato a [REDACTED] il [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) nella sua qualità di Direttore della Direzione Ambiente;

E

L'operatore economico Innova S.r.l. (P.IVA [REDACTED]) avente sede in Matera, 75100, via Recinto Il Fiorentini 12/21, di seguito denominato anche "Affidatario" rappresentato dal Dott. Vito Domenico Gravela nato a [REDACTED] il [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) nella sua qualità di Legale Rappresentante;

PREMESSO CHE

- con Determinazione dirigenziale n. 308 del 13.02.2024 il Direttore della Direzione Ambiente della Città Metropolitana di Genova ha disposto l'affidamento della procedura in oggetto all'operatore economico sopra evidenziato;
- le verifiche sui requisiti generali di cui agli articoli 94, 95, 97, 98 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36, hanno dato esito positivo;
- a garanzia dell'esatto adempimento dei suoi obblighi contrattuali l'operatore economico Innova S.r.l. ha presentato garanzia fideiussoria n. N00144 / 114354680 rilasciata il 29.02.2024 da Groupama Assicurazioni SpA per una somma garantita pari a € 4.019,90#, giuste le riduzioni di legge;

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 Oggetto

La premessa narrativa forma parte integrante del presente contratto.

L'Amministrazione, come sopra rappresentata, affida a Innova S.r.l. e per essa a Dott. Vito Domenico Gravela il quale nella sua precitata qualità accetta senza riserva alcuna la commessa ID.2023_142 PNRR M2.C1.1.I1.1 Linea d'Intervento A, "Miglioramento e Meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani", finanziato dall'Unione Europea - NEXTGENERATIONEU. Fornitura di attrezzature per sistemi IOT, software, licenze d'uso web, applicazioni e servizi per il Comune di Lavagna. CUP I61E22000190001 - CIG A0357C7687.

L'affidatario si impegna all'esecuzione dell'appalto alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Articolo 2 Documenti contrattuali

L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, della Determinazione Dirigenziali citata in premessa, di tutti i documenti relativi alla procedura di

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Missione 2 Componente 1.1 Investimento 1.1
Linea d'intervento A, "Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani"

affidamento, che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegati, in particolare:

- ELAB. 02.b, Elenco prezzi unitari - Tabella degli investimenti (Attrezzature per sistemi IOT, software, licenze d'uso Web – Applicazioni, servizi);
- ELAB. 03.b, Capitolato Speciale d'Appalto (Attrezzature per sistemi IOT, software, licenze d'uso Web – Applicazioni, servizi);
- ELAB. 04, schema di contratto;
- ELAB. 06, verifica e asseverazione del principio DNSH;

Articolo 3 **Durata del contratto**

I termini di consegna di quanto previsto in appalto sono così determinati:

- Il termine di consegna dei tablet / materiale hardware è di 120 giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione di affidamento per la consegna o da eventuale successiva data indicata dalla Stazione Appaltante;
- Il termine dei 2 anni per l'assistenza e garanzia del sistema in merito al software inizia invece a decorrere con la data di consegna del software.

La consegna si considera perfezionata quando i beni, corrispondenti alla relativa scheda tecnica e delle necessarie certificazioni, saranno posti a disposizione dell'Amministrazione nei luoghi che saranno indicati dalla stessa.

Successivamente alla data di consegna dei beni, avranno inizio le operazioni di messa in funzione e collaudo sistemi hardware e software che dovranno concludersi entro 30 (trenta) giorni.

Articolo 4 **Verifica di conformità**

Nelle modalità di cui all'art. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto a consegna avvenuta si procederà alla verifica di conformità della fornitura mediante l'accertamento della rispondenza delle caratteristiche costruttive e di funzionamento con quelle prescritte nelle schede tecniche e nei documenti e relazioni presentati in sede di presentazione del preventivo.

Articolo 5 **Corrispettivo e pagamenti**

L'importo contrattuale ammonta a Euro 65.900,00,00# (diconsi sessantacinquemilanovecento/00), di cui:

Per la natura dell'appalto non sussistono rischi interferenziali, pertanto non sono previsti oneri per la sicurezza.

L'importo è stato ottenuto applicando il ribasso d'asta del 6,483% offerto dall'Affidatario sull'importo a base d'asta pari a Euro 70.468,10#.

Il prezzo determinato mediante ribasso sull'importo a base d'asta, è fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.

L'Affidatario riconosce che il prezzo è remunerativo e di non avere, quindi, alcun diritto a chiedere ulteriori patti, condizioni, prezzi e/o compensi diversi, maggiori o comunque più favorevoli di quelli fissati.

L'importo contrattuale è integralmente finanziato con fondi dell'Unione Europea - PNRR NextGenerationEU – Missione 2 Componente 1.1 Investimento 1.1- Linea d'intervento A "Miglioramento e meccanizzazione della raccolta dei rifiuti urbani".

Articolo 6 **Contabilità e pagamenti**

**Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Missione 2 Componente 1.1 Investimento 1.1
Linea d'intervento A, "Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani"**

La contabilizzazione del servizio/fornitura è effettuata secondo le disposizioni del Capitolato speciale d'Appalto ed in conformità alle norme vigenti.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere, in ogni momento, la modifica della documentazione necessaria e delle modalità di presentazione della stessa, ai fini di agevolare i processi amministrativi e di controllo.

L'Amministrazione procede all'emissione del mandato di pagamento alla propria Tesoreria per l'effettuazione dell'operazione di bonifico, entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura, fatto salvo le verifiche degli adempimenti contrattuali e normativi in materia di regolarità contributiva e fiscale.

Le fatture riportano obbligatoriamente l'oggetto, il riferimento al periodo di attività svolta, il CIG, l'importo e l'impegno giuridico di spesa, e devono essere trasmesse in forma elettronica secondo il formato e le modalità di invio previsti dal Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55.

La dicitura da inserire nell'oggetto della fattura dovrà essere la seguente:

- Documento contabile finanziario a valere su Progetto PNRR Missione 2 Componente 1.1 Investimento 1.1, finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU;
- Linea d'intervento A "Miglioramento e meccanizzazione della raccolta dei rifiuti urbani";
- CUP I61E22000190001;
- CIG A0357C7687.

Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, si riporta di seguito il codice ufficio, consultabile anche all'interno dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it): Codice Univoco Ufficio: UFGE40 Città Metropolitana di Genova

La fattura dovrà, altresì, riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti" al fine di consentire all'Amministrazione di adempiere a quanto disposto dall'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Split payment) e come modificato, da ultimo, dal Decreto legge 24 aprile 2017 n.50 convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017 n. 96.

In caso di ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa spettano all'Affidatario gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità di cui alla normativa vigente, ed in particolare del Decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Il ritardo o il mancato pagamento derivanti dall'applicazione delle disposizioni di legge e/o comunque non imputabili all'Amministrazione non danno diritto a interessi di mora o ad indennità, impedire la regolare esecuzione del contratto, o essere causa di risoluzione del contratto.

Nei casi di inadempienza contributiva e retributiva dell'operatore affidatario e delle eventuali imprese subappaltatrici, l'Amministrazione applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 comma 6 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36.

Articolo 7 Tracciabilità dei flussi finanziari

I pagamenti verranno effettuati dalla Città Metropolitana di Genova esclusivamente mediante bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'Affidatario s'impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 giorni dalla stipula del contratto unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni l'Amministrazione non esegue i pagamenti senza che l'Affidatario possa avere nulla a pretendere per il ritardo.

**Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Missione 2 Componente 1.1 Investimento 1.1
Linea d'intervento A, "Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani"**

Non è consentito all'Affidatario di segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con l'Amministrazione. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell'operatività da parte della Città Metropolitana di Genova sul conto precedentemente indicato.

L'Affidatario si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e dal presente contratto comporta la risoluzione dello stesso.

Articolo 8 Penali

La Città Metropolitana applicherà una penale pari allo 0,50‰ dell'importo contrattuale netto complessivo (IVA esclusa) per ogni giorno di ritardo rispetto a termine di consegna di cui all'art. 3 del presente Capitolato.

Ai sensi dell'articolo 50 comma 4 del D.L. 77/2021, in deroga all'articolo 126, comma 1 del D. Lgs. 36/2023, le penali dovute per il ritardato adempimento non possono superare, complessivamente, il 20% di detto ammontare netto contrattuale.

Nel caso in cui il ritardo dovesse superare i 30 (trenta) giorni solari, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto e di procedere a nuovo affidamento, in danno ed a spese dell'inadempiente, restando salvi ogni altro diritto ed azione.

Si applica inoltre una penale quantificata in misura commisurata alla gravità della violazione e proporzionale rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto, nel rispetto dell'importo complessivo massimo previsto per le penali pari al 20% dell'importo contrattuale nei seguenti casi:

- inadempimento dell'obbligo di assunzione assunto ai sensi dell'articolo 47 comma 4 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77;
- violazione degli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC relativamente al principio del "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" c.d. "Do No Significant Harm" (DNSH) e degli altri obblighi indicati o derivanti da altre norme o obiettivi specifici PNRR (milestones, target ambientali e digitalizzazione).

La contabilizzazione e la detrazione della penale di cui al punto precedente avviene contestualmente al constatato inadempimento degli obblighi di cui al comma 3 ed al comma 3 bis dell'art. 47 del DL 77/2021.

Articolo 9 Oneri a carico dell'affidatario

L'Appaltatore è responsabile verso l'Amministrazione dell'esecuzione a regola d'arte delle prestazioni contrattuali.

L'Appaltatore risponde direttamente dei danni a persone e/o a cose provocati nell'esecuzione della fornitura, anche generati da cause di forza maggiore e/o per atti vandalici, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento.

L'Appaltatore si impegna a:

- eseguire le fasi della fornitura con la più ampia autonomia gestionale e organizzativa, avvalendosi esclusivamente di proprio personale;
- provvedere al trasporto, l'installazione ed il collaudo chiavi in mano di tutti i beni oggetto del presente Capitolato, inclusa tutta la documentazione da allegare;
- provvedere alla trasmissione alla Città Metropolitana di Genova di tutta la documentazione a comprova del conseguimento di milestone e target afferenti al finanziamento, ivi inclusa quella di comprova dell'assolvimento del DNSH;
- garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento della prestazione, la condivisione di tutte le informazioni ed i documenti necessari, anche al fine di consentire alla Città Metropolitana di Genova di comprovare il conseguimento dei target e delle

**Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Missione 2 Componente 1.1 Investimento 1.1
Linea d'intervento A, "Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani"**

milestone associati al progetto e di garantire un'informazione tempestiva degli eventuali ritardi nell'attuazione delle attività oggetto del Contratto;

- provvedere alla conservazione di tutti gli elementi di monitoraggio, verifica e controllo, nella sua disponibilità, coerentemente con gli obblighi di conservazione gravanti sulla Città Metropolitana di Genova.

Qualora si verificasse la perdita o la revoca dei finanziamenti previsti dal PNRR, l'Appaltatore sarà altresì chiamato a risarcire la Città Metropolitana di Genova per i danni cagionati, a causa di inadempienze dell'Appaltatore medesimo nell'esecuzione del Contratto, quali a titolo esemplificativo:

- inadempienza rispetto agli obblighi assunti ed al programma temporale presentato dalla Città Metropolitana di Genova ai fini dell'ammissibilità definitiva dell'Intervento al finanziamento PNRR, tale da impedire l'avvio e/o pregiudicare la conclusione dei lavori o la completa funzionalità dell'Intervento realizzato entro il termine previsto del 30 giugno 2026;
- fatti imputabili all'Appaltatore che conducono alla perdita sopravvenuta di uno o più requisiti di ammissibilità dell'Intervento al finanziamento, ovvero irregolarità della documentazione non sanabile oppure non sanata entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla espressa richiesta da parte dell'Amministrazione;
- mancato rispetto dei termini di esecuzione del servizio per fatti imputabili all'Appaltatore.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone ed alle cose nell'esecuzione dell'appalto, il risarcimento di danni a luoghi o a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'Appaltatore indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

Sono a carico dell'Appaltatore anche eventuali danni che si verifichino per cause di forza maggiore e/o per atti vandalici.

L'Affidatario, richiamando quanto già dichiarato in sede di presentazione del preventivo, si impegna, ai sensi dell'articolo 47 comma 4 del Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108 per gli appalti finanziati con risorse del PNRR e del PNC, a riservare, in caso di necessità di effettuare nuove assunzioni per l'esecuzione del presente contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, almeno la quota del 30% delle stesse all'occupazione giovanile (persone di età inferiore ai 36 anni).

L'Affidatario dichiara inoltre di occupare, alla data del presente contratto, meno di 15 (quindici) dipendenti e di non essere pertanto assoggettato agli obblighi di cui all'articolo 47 commi 3 e 3 bis del citato Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77.

Articolo 10 Risoluzione del contratto

L'Amministrazione ha l'obbligo di risolvere il presente contratto nei casi previsti all'articolo 122 comma 2 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36.

L'Amministrazione ha facoltà di risolvere il presente contratto nei seguenti casi: Pagina 33 di 39

- 1) condizioni di cui all'articolo 122 comma 1 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36;
- 2) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita della fornitura;
- 3) grave ritardo rispetto nell'esecuzione delle prestazioni previste;
- 4) gravi e ripetute violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza del lavoro, tali da costituire un pericolo grave ed immediato per la salute e l'incolumità dei lavoratori;
- 5) violazioni degli adempimenti in materia contributiva, assicurativa e previdenziale e degli obblighi di cui all'articolo 12 del presente contratto;
- 6) violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori;
- 7) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

**Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Missione 2 Componente 1.1 Investimento 1.1
Linea d'intervento A, "Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani"**

- 8) violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136;
- 9) qualora l'importo delle penali applicate superi il 10% del valore del contratto;
- 10) violazione degli obblighi derivanti dall'applicazione dei CAM (Criteri Minimi Ambientali) che comporti l'applicazione di penali complessivamente superiori al 20%;
- 11) ingiustificato ritardo nell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 47 commi 3 e 3bis Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77, che comporti l'applicazione di penali complessivamente superiori al 20%;
- 12) inadempimento o ritardo dell'adempimento dell'obbligo di assunzione ai sensi dell'articolo 47 comma 4 del Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 che comporti l'applicazione di penali complessivamente superiori al 20%;
- 13) violazione obblighi DNSH e altre norme o obiettivi specifici PNRR (milestones - target ambientali e digitalizzazione) che comporti l'applicazione di penali complessivamente superiori al 20%;
- 14) in ogni altro caso previsto dalle norme vigenti.

La procedura di risoluzione viene espletata con le modalità previste dall'art. 122, comma 3 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, con lettera di contestazione degli addebiti, inviata via PEC dal RUP all'Appaltatore, assegnando a quest'ultimo un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle relative controdeduzioni.

L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 11 Clausole risolutive espresse

L'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, nei seguenti casi:

- A) qualora l'importo delle penali applicate dalla Stazione Appaltante, raggiunga il 20% del valore del contratto;
- B) in caso di cessione, anche parziale, del contratto;
- C) qualora l'Affidatario abbia mancato di ottemperare a quanto previsto dal "Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici" approvato con D.P.R. n. 62 del 2013 nonché al Codice di Comportamento dell'Amministrazione;
- D) qualora l'Affidatario abbia mancato di ottemperare a quanto previsto dalla policy anticorruzione approvata con Decreto del Sindaco metropolitano nr. 9/2023 del 30 gennaio 2023 disponibile sul sito SUA.

In ogni caso resta salvo il diritto dell'Amministrazione di agire per il risarcimento dei danni.

Articolo 12 Recesso

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 123 e all'Allegato II.14 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi/forniture eseguite e del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi/forniture non eseguiti.

Articolo 13 Clausola "DNSH"

L'Affidatario assume gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC relativamente al "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" c.d. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e ai sensi delle

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Missione 2 Componente 1.1 Investimento 1.1
Linea d'intervento A, "Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani"

indicazioni contenute nella Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (allegato circolare MEF-RGS n. 32 del 30 dicembre 2021) e relative check-list

Il RUP verificherà nel corso dell'esecuzione del contratto il rispetto degli obblighi attestati di cui alla Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (allegato circolare MEF-RGS n. 32 del 30 dicembre 2021) e relative check-list

L'Affidatario assume, inoltre, gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC, ove applicabili agli obiettivi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali nel rispetto delle specifiche norme in materia.

Articolo 14 **Misure anticorruzione**

L'Affidatario, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna:

- ad accettare e rispettare la policy anticorruzione approvata con Delibera del Sindaco Metropolitanano nr. 9/2023 del 08/02/2024, disponibile sul sito SUA al seguente indirizzo <https://sua.cittametropolitana.genova.it/content/stazione-unica-appaltante>, di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e sub contraenti la suddetta policy, pena la risoluzione del contratto;
- a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura in oggetto, nonché a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;
- a verificare l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e a mantenere nel corso di tutta l'esecuzione dell'appalto una posizione che non lo ponga in conflitto d'interesse con la Stazione Appaltante;
- a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, offerta di protezione, nonché ogni illecita interferenza avanzata prima della procedura e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione del contratto, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell'esecuzione contrattuale e di cui lo stesso venga a conoscenza. L'omissione di tale adempimento consente alla Città Metropolitana di Genova di chiedere la risoluzione del contratto;
- nell'esecuzione dell'appalto, a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti, collaboratori e subcontraenti il "Codice di comportamento" dei dipendenti pubblici adottato con D.P.R. n. 62/2013, nonché il "Codice di comportamento" della Città Metropolitana, approvato con determinazione del Sindaco metropolitano n. 1/2022, del 13 gennaio 2022, pubblicato sul sito SUA (al medesimo indirizzo di cui sopra), di cui dichiara di aver preso visione. La violazione degli obblighi di comportamento comporta per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

In ottemperanza al disposto di cui all'art.53, comma 16 ter, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, l'Affidatario dichiara che a decorrere dall'entrata in vigore del suddetto comma in data 28 novembre 2012 non sono stati affidati incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell'Affidatario medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza.

Attraverso il seguente link: <https://whistleblowing.cittametropolitana.genova.it/> è possibile accedere alla piattaforma informatica di Città Metropolitana di Genova che consente di segnalare, in ottemperanza alla

**Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Missione 2 Componente 1.1 Investimento 1.1
Linea d'intervento A, "Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani"**

delibera ANAC n.469 del 9 giugno 2021 'Linee guida Whistleblowing', eventuali irregolarità, illeciti e condotte illegali che riguardino codesta Amministrazione.

Articolo 15 Trattamento dei dati personali

Le parti si obbligano ad effettuare i trattamenti di dati personali acquisiti e trattati in connessione con l'esecuzione del contratto in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione dei dati personali ("GDPR") ed alla normativa nazionale applicabile in materia di protezione dei dati personali, in particolare del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101.

La Città Metropolitana di Genova, a sensi della normativa sopra citata, informa l'Affidatario che tratterà i dati contenuti nel contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in relazione ad adempimenti connessi con il contratto, e si impegna a trattarli secondo quanto previsto dal citato Regolamento UE e in base all'Informativa resa ai sensi dell'articolo 13 del citato Regolamento contenuta nei documenti della procedura di affidamento.

La Città Metropolitana di Genova informa l'Affidatario che il presente contratto verrà pubblicato nella "Sezione Trasparenza" del sito internet istituzionale, ai sensi della delibera ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023 di aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione (Allegato 9).

Articolo 16 Controversie

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti in ordine all'interpretazione e alla corretta esecuzione delle disposizioni del presente contratto e degli altri documenti contrattuali, sarà competente il Foro di Genova. È esclusa qualsiasi forma di arbitrato.

Articolo 17 Spese contrattuali

L'imposta di bollo relativa all'originale del presente contratto e ai suoi allegati viene assolta a cura dell'Affidatario, in misura forfettaria ed in modalità telematica ai sensi dell'articolo 18 comma 10 Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36 e dell'allegato I.4, Tabella A, per un importo complessivo di Euro (importo in cifre / importo in lettere), con quietanza n. B02008025732202247630627 del 22.02.2024, conservata in atti dall'Amministrazione.

Il presente atto è la completa e precisa espressione della volontà delle parti le quali lo leggono, lo confermano e appongono la loro firma digitale.

Per la Città Metropolitana di Genova

Dott. Agostino Ramella

Per l'Affidatario

Dott. Vito Domenico Gravela